



COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

N. 42 del Reg

Data della deliberazione
19-04-2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : modifica, integrazione del regolamento per i procedimenti disciplinari approvato con delibera di G.C n, 111 del 25.10.2012.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 11:00 nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

PURPORA GIUSEPPE	Sindaco	P
Branciforte Giuseppe	VICE SINDACO	A
LI ROSI SALVATORE	ASSESSORE	P
LAMAGNA GIOVANNI ANTONIO GIUSEPPE	ASSESSORE	A
PALERMO NATASCIA	ASSESSORE ANZIANO	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE La Ferrera Cataldo.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l'art. 55, così come sostituito dall'art. 68, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ss.mm.ii;

VISTO il Decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante "Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale Enti Locali del maggio 2018;

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti approvato da questo Ente e reso esecutivo per ogni effetto normativo;

RITENUTO necessario modificare ed integrare il regolamento sui procedimenti disciplinari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 25.10.2012, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative della legge 124 del 7 agosto 2015 nonché al D.Lvo n. 116 del 20/06/2016;

VISTO il D.lvo 267/2000 e s.m.i.

VISTO il C.C.N.L del maggio 2018;

VISTO l'O.R. EELL della Regione Sicilia;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) La modifica, integrazione ed abrogazione alcuni articoli del Regolamento sul procedimento disciplinare approvato con deliberazione di G.C n 111 del 25.10.2012 e precisamente:

A)abrogare l'art., 1 del regolamento e modificarlo con il seguente:

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il procedimento e le sanzioni disciplinari applicabili a tutto il personale in servizio presso il Comune di Grammichele nei limiti di quanto previsto dal d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dai CCNL di riferimento, dal Codice disciplinare e dal Codice di comportamento

B) abrogare l'art. 3 del regolamento e modificarlo con il seguente:

Art. 3

UFFICIO COMPETENTE PER PROCEDIMENTI E LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. L'ufficio per i procedimenti disciplinari è costituito ed opera in forma collegiale.
2. L'ufficio è composto di tre componenti: il Presidente, che è individuato nella persona del Segretario Generale dell'Ente, e due componenti, individuati fra i Responsabili di posizione organizzativa dell'Ente, di regola il responsabile del V° settore ed il responsabile del 1° settore. In caso di coincidenza di responsabilità nella stessa persona, oppure di assenza e/o impedimento, viene nominato un sostituto fra gli altri responsabile di posizione organizzativa con provvedimento specifico del Segretario Generale.
3. Funge da segretario verbalizzante delle sedute dell'ufficio altro dipendente designato dal Segretario Generale.
4. L'ufficio adotta validamente i suoi provvedimenti con la presenza di almeno due membri. In questo caso qualora si dovesse porre la necessità di esprimere una votazione sulla decisione da assumere, a parità di voti prevale quello del segretario Generale.
5. Qualora il procedimento disciplinare è avviato nei confronti del Responsabile del V° settore oppure del I° settore, il Segretario Generale individua un sostituto fra gli altri Responsabili di Settore al fine di garantire la collegialità dell'ufficio.
6. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale è comminata dal Responsabile dell'Area al quale appartiene il dipendente o, nel caso dei Responsabili di Area, dal Segretario Comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalla disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Le sanzioni superiori al rimprovero verbale, sono sempre comminate dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

8. Nell'espletamento delle sue attribuzioni l'ufficio per i procedimenti disciplinari dispone di pieni poteri in ordine a sopralluoghi, ispezioni, acquisizione di testimonianze e assunzione di qualsiasi mezzo di prova, incluso l'acquisizione di informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche

C) abrogare l'art. 7 del regolamento e modificarlo con il seguente:

ART. 7

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Nei casi in cui il procedimento disciplinare possa comportare l'irrogazione delle sanzioni superiore al richiamo verbale il Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore presso il quale il dipendente è assegnato segnala i fatti di rilevanza disciplinare, entro dieci giorni dalla notizia e/o conoscenza del fatto, all'UPD. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi il responsabile di posizione organizzativa, competente a trasmettere gli atti all'UPD è il Segretario Generale.

2. Il predetto UPD, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dalla segnalazione del fatto, contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a difesa con preavviso di almeno venti giorni, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato, istruisce e conclude il procedimento entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

3. La contestazione di addebito deve contenere: a) la descrizione dei fatti imputati alla responsabilità disciplinare e le relative modalità di rilevazione o accertamento; b) il richiamo alle norme del codice disciplinare violate, c) l'avvertenza che il lavoratore può anche inviare controdeduzioni scritte.

4. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

5. In caso di differimento del termine a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento.

6. Nel corso dell'istruttoria, possono essere acquisiti documenti o informazioni presso altre amministrazioni pubbliche. Tale attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento né il differimento dei relativi termini.

7. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dal presente regolamento, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia

imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.

8. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'UPD, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.

D) abrogare l'art. 8 del regolamento e modificarlo con il seguente

ART. 8

(PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RELATIVO ALLA FATTISPECIE DELLA FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO ACCERTATA IN FLAGRANZA OVVERO MEDIANTE STRUMENTI DI SORVEGLIANZA O DI REGISTRAZIONE DEGLI ACCESSI O DELLE PRESENZE)

1. Nel caso di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato. La 6 sospensione è disposta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a conoscenza per primo, dall'UPD, con provvedimento motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.

2. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 1 si procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente dinanzi all'UPD. Il dipendente è convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa

del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento. L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento pari a centoventi giorni

3. Nei casi di cui al comma 1, la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

4. Nei casi di cui al comma 1, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della sussistenza di eventuali reati.

5. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica.

2) Dichiarare con successiva votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di rendere immediatamente applicabile le suddette norme;

3) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di Posizione organizzativa.

PARERE

In ordine alla Parere Tecnico (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 18-04-2021

IL RESPONSABILE SEL SETTORE
La Ferrera Cataldo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 18-04-2021

IL RESPONSABILE SEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Scifo Maurizio Vito

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:

che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, hanno espresso parere favorevole:

il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;

il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

L'Assessore Anziano
PALERMO NATASCIA

Il Sindaco
PURPORA GIUSEPPE

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal 22-04-2021 al 07-05-2021 a norma dell'art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Grammichele, lì 08-05-2021

Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 19-04-2021

Il SEGRETARIO GENERALE
La Ferrera Cataldo

La presente è copia conforme all'originale

Si rilascia _____

Grammichele _____

Il Segretario Generale
(La Ferrera Cataldo)